

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

Via F. Campana 18 , Colle di Val d'Elsa (Si) Cap.53034 Tel.0577/912111- Fax 0577/912270-912279-912283

www.comune.colle-di-val-d-elsa.si.it

Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa

STATUTO

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n_34___del 08.05.2002

I N D I C E

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI -

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'AZIENDA -

ART. 1 - Costituzione dell'Azienda Speciale e Sede

ART. 2 - Oggetto dell'Attività

ART. 3 - Estensione dell'Attività

ART. 4 - Capitale di Dotazione

ART. 5 - Durata dell'Azienda

TITOLO II - AZIENDA SPECIALE ED AUTONOMIE LOCALI -

CAPO I - RAPPORTI FINANZIARI -

ART. 6 - Conferimenti

ART. 7 - Corrispettivi e Contributi

CAPO II - INDIRIZZI E CONTROLLI DELLE ATTIVITÀ' -

ART. 8 - Attività di Indirizzo

ART. 9 - Controllo Sugli Organi dell'Azienda

ART. 10 - Vigilanza sugli Atti Fondamentali

ART. 11 - Vigilanza sull'Attività

ART. 12 - Vigilanza Contabile e Finanziaria

ART. 13 - Clausola Arbitrale

TITOLO III - DIRITTI DEI CITTADINI -

ART. 14 - Accesso ai Documenti ed alle Informazioni

ART. 15 - Consultazione e Partecipazione

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO E GESTIONE DELL'AZIENDA

TITOLO I - ORGANI DELL'AZIENDA -

CAPO I - ORGANI -

ART. 16 - Organi dell'Azienda

CAPO II - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

ART. 17 - Composizione

ART. 18 - Cessazione dalla Carica di Consigliere di Amministrazione

ART. 19 - Convocazione e sedute del Consiglio di Amministrazione

ART. 20 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

ART. 21 - Responsabilità dei Componenti del Consiglio di Amministrazione

CAPO III - IL PRESIDENTE -

ART. 22 - Il Presidente

CAPO IV - IL DIRETTORE -

ART. 23 - Il Direttore -Nomina, Durata, Cessazione -

ART. 24 - Rappresentanza

ART. 25 - Competenze

TITOLO II - STRUTTURA INTERNA E PERSONALE AZIENDA -

ART. 26 - Funzioni dei Dirigenti

ART. 27 - Orientamento alla Qualità

ART. 28 - Personale

TITOLO III - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA -

CAPO I - PRINCIPI -

ART. 29 - Principi

CAPO II - IL PATRIMONIO -

ART. 30 - Patrimonio dell'Azienda

CAPO III - CONTABILITÀ' PROGRAMMAZIONE E BILANCIO -

ART. 31 - Ordinamento Contabile

ART. 32 - Strumenti di Programmazione

ART. 33 - Bilancio di Previsione

ART. 34 - Manovra Annuale di Bilancio

ART. 35 - Approvazione del Conto Consuntivo e Destinazione dell'Utile

ART. 36 - Controllo di Gestione

CAPO IV - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -

ART. 37 - Collegio dei Revisori - Nomina e Composizione -

ART. 38 - Compiti

ART. 39 - Funzionamento e Responsabilità

TITOLO IV - CONTRATTI E SPESE IN ECONOMIA -

ART. 40 - Contratti

ART. 41 - Spese in Economia

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -

ART. 42 - Approvazione ed Attuazione dello Statuto

ART. 43 - Continuità

ART. 44 - Oneri di Gestione Pregressa

ART. 45 - Modifiche Statutarie

ART. 46 - Norma di Rinvio

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'AZIENDA -

ART. 1 (Costituzione dell'Azienda Speciale e Sede)

1. Ai sensi degli articoli. 113 bis e 114 del Decreto Legislativo 267/2000 –Testo Unico Enti Locali , e secondo le norme di legge previste per le Aziende Speciali , in quanto compatibili, è costituita l'Azienda Speciale Multiservizi per la gestione dei servizi pubblici locali indicati al successivo art.2.
2. L'Azienda Speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria, gestionale e negoziale, secondo quanto stabilito dalle normative statali, dalle norme statutarie dell'Ente Locale e dal presente Statuto.
3. Il Comune determina gli indirizzi generali, controlla i risultati, esercita la vigilanza, conferisce il capitale di dotazione e provvede alla copertura dei costi sociali eventualmente imposti all'Azienda.
4. L'Azienda ha sede a Colle di Val d'Elsa , Via Francesco Campana 18, ed assume la denominazione di : “Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa”.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la variazione della sede sociale, l'istituzione o la chiusura di sedi secondarie, amministrative, stabilimenti, agenzie e quant'altro necessario, in relazione alle esigenze di servizio.

ART. 2 (Oggetto dell'Attività)

1. L'Azienda ha per oggetto l'impianto e l'esercizio dei seguenti servizi:
 - A) Gestione di servizi di carattere Sanitario, sociale ed assistenziale:
 1. Acquisto e distribuzione specialità medicinali, articoli sanitari e vari.
 2. Promozione, partecipazione e collaborazione a programmi di medicina preventiva , di informazione ed educazione sanitaria. Nell'ambito della sua attività l'Azienda può assumere e partecipare ad iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario.

3. Interventi di carattere sociale in favore di anziani, infanzia, portatori di handicap ed altre categorie svantaggiate ;
4. Interventi di prima accoglienza per l'immigrazione;
5. Interventi di carattere assistenziali in favore dei suddetti soggetti.

B) Gestione di servizi di assistenza scolastica

1. Gestione di mense scolastiche e pubbliche;
2. Promozione, partecipazione e collaborazione ad iniziative di educazione alimentare.
3. Trasporti scolastici;

C) Gestione di servizi relativi a strutture culturali, museali, sportive e del tempo libero ;

D) Qualsiasi altra attività collegata , connessa o riferibile con quanto sopra indicato.

2. L'Azienda può altresì gestire tutte quelle attività ad essa affidate dal Comune di Colle di Val d'Elsa o, previo assenso del medesimo, da altri enti pubblici o privati, purchè in tutti i casi complementari od affini a quelle statutarie.

ART. 3 (Estensione dell'Attività)

1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, L'Azienda può partecipare ad Enti, Società o Consorzi, nonché compiere operazioni Immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie comprese le prestazioni di garanzia. Per scopi istituzionali si intendono tutte le attività necessarie all'esercizio dei servizi di cui all'art.2, nonché quelle complementari o connesse, comunque vi siano implicate le risorse, strutture e competenze Aziendali.
2. Nel rispetto degli indirizzi generali dell'Ente Locale e previo assenso di quest'ultimo, l'Azienda può assumere, direttamente o a mezzo di società, la gestione di tutti i servizi che la legge consente di affidare alle Aziende Speciali degli Enti Locali, anche nel territorio di altri Comuni, limitatamente ai comuni confinanti.
3. L'Azienda attua ogni possibile iniziativa per una gestione integrata dei servizi di cui al punto 2 sul territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa, al fine di garantire ai cittadini punti di riferimento omogenei ed unitari all'interno di uno specifico ambito territoriale, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni degli interventi, e

conseguentemente migliorando l'accesso ai Servizi. A tale scopo potranno essere realizzate forme di collaborazione e partecipazione, anche societarie, con altre Aziende Speciali e soggetti pubblici e privati operanti sia nel territorio comunale, sia all'esterno di esso.

4. Ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo 267/2000 l'Azienda può partecipare alla stipula ed all'attuazione di accordi di programma.
5. L'Azienda cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio, secondo quanto previsto dal successivo art.15 .
6. L'Azienda può instaurare legami di collaborazione stabili e strutturali con il mondo del volontariato, ai sensi dell'art.113 bis del Decreto Legislativo 267/2000 , operando altresì una consultazione periodica o programmata con le associazioni interessate.

ART. 4 (Capitale di Dotazione)

1. Il Capitale di dotazione dell'Azienda è determinato dall'Ente Proprietario e viene conferito in proprietà con le modalità stabilite con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, adottato sulla base di stima valutativa dei beni.
2. Con lo scopo di garantire una efficace gestione dei servizi affidati all'Azienda, il Comune di Colle di Val d'Elsa potrà assegnare alla stessa beni non in proprietà ma solo in uso. In tal caso dovrà essere riconosciuto all'Ente conferente un canone stabilito d'accordo tra le parti, facendo riferimento all'effettiva redditività derivante dall'uso del bene ed al suo valore di mercato. Il Comune potrà altresì concedere in uso gratuito i beni di cui sopra in tutti i casi in cui lo riterrà opportuno.
3. Sono a carico dell'Azienda i costi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni ricevuti in uso. Per gli interventi di manutenzione straordinaria è altresì necessario ottenere la preventiva autorizzazione dell'Amministratore Comunale. All'atto della loro restituzione, gli eventuali interventi migliorativi dovranno essere

rimborsati all'Azienda tenendo conto del normale deterioramento derivante dall'utilizzo dello stesso.

ART. 5 (Durata dell'Azienda)

1. L'Azienda Speciale è costituita a tempo indeterminato ma potrà essere sciolta con deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO II - AZIENDA SPECIALE ED AUTONOMIE LOCALI -

CAPO I - RAPPORTI FINANZIARI -

ART. 6 (Conferimenti)

1. Ai sensi dell'art. 114, comma 6, Decreto Legislativo 267/2000, il Comune di Colle di Val d'Elsa conferisce all'Azienda il Capitale di dotazione nella misura indicata al precedente art.4, con le modalità ed entro i termini previsti nell'atto di approvazione del presente Statuto.

ART. 7 (Corrispettivi e Contributi)

1. I corrispettivi ordinari e straordinari ed i contributi che il Comune corrisponde all'Azienda, sono erogati sulla base delle previsioni contenute nel Bilancio di Previsione dell'Ente .

2. I rapporti di servizio e finanziari saranno disciplinati da apposito contratto di servizio nel quale saranno stabiliti:

a)La tipologia, la quantità , la qualità e le modalità dei servizi che l'Azienda è tenuta ad espletare;

b) La determinazione e le modalità di erogazione dei corrispettivi che gli utenti dovranno corrispondere per i servizi utilizzati ;

c)La determinazione e le modalità di erogazione dei corrispettivi dei servizi assegnati dal Comune in via permanente e occasionale;

d)l'eventuale contributo annuo che il Comune si obbliga a corrispondere per il ripiano del disavanzo previsto .

3.Gli eventuali costi sociali per i quali è prevista la necessaria copertura di spesa annuale da parte del Comune si riferiscono esclusivamente ad agevolazioni praticate nei confronti dell'Utenza e saranno oggetto di specifica deliberazione.

CAPO II - INDIRIZZI E CONTROLLI DELLE ATTIVITÀ' -

ART. 8 (Attività di indirizzo)

1.Al Consiglio Comunale compete l'indicazione degli indirizzi generali ai quali l'Azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti e degli obiettivi di interesse generale e pubblico che l'assunzione e l'esercizio dei pubblici servizi sono destinati a soddisfare.

ART. 9 (Controllo sugli organi)

1.Il controllo sugli organi dell'Azienda spetta al Consiglio Comunale che lo esercita nei casi e con le modalità previsti dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 10 (Vigilanza sugli atti fondamentali)

1.Sono soggetti all'approvazione del Consiglio Comunale le delibere aventi ad oggetto:

- a) Il Piano programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed Azienda Speciale;
- b) I Bilanci Economici di Previsione Pluriennale ed Annuale;
- c) Il Conto Consuntivo/Rendiconto della Gestione;
- d) Il Bilancio di Esercizio;

2.Tali delibere, trasmesse al Comune nei termini di legge, si intendono approvate se entro sessanta giorni dalla comunicazione il Consiglio Comunale non abbia adottato un formale provvedimento di diniego da comunicare all'Azienda entro lo stesso termine. In caso di diniego il Consiglio Comunale deve contestualmente pronunciarsi in ordine alla

fiducia sul Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ed alla loro permanenza in carica.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione congiuntamente con il Direttore Generale sono tenuti a presentare al Comune, entro sessanta giorni successivi alla fine del primo semestre dell'esercizio, una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione. Detta relazione costituirà parte integrante della verifica sugli equilibri generali di bilancio da effettuarsi entro il 30 settembre di ogni anno ai sensi dell'art.193 del Decreto Legislativo 267/2000.

4. Saranno trasmessi all'Ente Locale appositi elenchi, da redigere con cadenza trimestrale, recanti una sintesi delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione non soggette ad approvazione ai sensi del comma precedente. Verranno inoltre trasmesse all'Ente Locale una copia integrale dei regolamenti interni che l'Azienda reputi necessario adottare per lo svolgimento dei servizi affidatigli.

ART. 11 (Vigilanza sull'attività)

1. La vigilanza sull'attività aziendale compete al Comune di Colle di Val d'Elsa.

2. A questo fine l'Azienda invia, con cadenza trimestrale, l'elenco delle delibere adottate. Periodicamente il Presidente invia al Comune una relazione sull'andamento Aziendale. Ciascun Consigliere Comunale può ottenere, nel rispetto del regolamento sulla visione degli atti presente in Azienda, copia degli atti e dei provvedimenti aziendali e consultare i verbali del Consiglio di amministrazione.

3. Ciascun Consigliere comunale può inoltre denunciare al Collegio dei Revisori dei Conti presunte irregolarità nella gestione aziendale. Il Collegio indaga sui fatti e presenta tempestivamente i suoi riscontri al Sindaco ed al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

4. Periodicamente, anche su iniziativa del Sindaco, possono essere promosse conferenze di servizi, con la partecipazione dell'Azienda o di altre imprese interessate.

ART. 12 (Vigilanza Contabile e Finanziaria)

1. La vigilanza sulla regolarità delle scritture contabili e della gestione economico-finanziaria spetta al Collegio dei Revisori dei Conti con i poteri ed entro l'ambito di cui all'art. 39 del presente Statuto.

ART. 13 (Clausola Arbitrale)

1. Le controversie fra l'Azienda e Comune sull'interpretazione o esecuzione del presente statuto e più in generale quelle relative all'assunzione e all'esercizio dei servizi affidati all'Azienda Speciale, eccezion fatta per quelle riservate dalla legge esclusivamente alla cognizione dei giudici ordinari e/o speciali, saranno sottoposte al giudizio inappellabile di tre arbitri, due dei quali nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti, ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due, ovvero, in mancanza di accordo tra i medesimi da raggiungersi entro il termine di 20 giorni dalla nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale di Siena adito da una delle parti.

2. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri giudicheranno secondo quanto previsto dagli artt. 820 ss. CPC e successive modifiche.

TITOLO III - DIRITTI DEI CITTADINI -

ART. 14 (Accesso ai documenti e alle informazioni)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità ed il buon andamento della gestione è garantito, tramite apposito regolamento, il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda e alle informazioni di cui essa è in possesso, in relazione ai servizi gestiti, secondo le disposizioni della L. 241/1990 e relative norme di attuazione.

2. Saranno in ogni caso garantite la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, ai sensi della Legge 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, e la salvaguardia degli interessi imprenditoriali e commerciali.

3. Le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno affisse in apposita sezione dell'Albo Pretorio Comunale .

ART. 15 (Consultazione e partecipazione)

1.L'Azienda è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento ed alla organizzazione dei servizi svolti.

2.Per i fini di cui al precedente comma, l'Azienda deve

a)assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta per scritto;

b)prendere in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti;

c)informare tempestivamente i cittadini e gli utenti in caso di sciopero del personale dipendente, secondo quanto stabilito nella legge n. 146/1990 e e successive modificazioni ed integrazioni ;

d)partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive relative alla gestione dei servizi pubblici affidati all'Azienda;

e)instaurare costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, curando apposite rubriche sui servizi Aziendali;

f)curare i rapporti con le istituzioni sanitarie, sociali e scolastiche;

g)predisporre pubblicazioni divulgative da distribuire agli utenti e ai cittadini in particolare per illustrare i dati essenziali dei piani programma, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO E GESTIONE DELL'AZIENDA

TITOLO I - ORGANI DELL'AZIENDA -

CAPO I - ORGANI DELL'AZIENDA

ART. 16 (Organi)

1. Sono organi dell'Azienda Speciale:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Direttore Generale;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Le rispettive competenze sono stabilite dal presente Statuto.

CAPO II - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

ART. 17 (Composizione)

1. Il Consiglio di Amministrazione, è costituito da tre a cinque componenti compreso il Presidente.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, secondo i criteri indicati nello Statuto Comunale all'articolo 36. I componenti devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, ma non ricoprire, presso il Comune di Colle di Val d'Elsa, le cariche di Consigliere Comunale, Assessore, Consigliere Circostrizionale o Revisore dei Conti. Essi sono scelti tra persone in possesso di specifica competenza tecnica e amministrativa, per studi conseguiti, per funzioni disimpegnate o per uffici, pubblici o privati, ricoperti. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda.
3. Il Presidente designa fra i membri del Consiglio di Amministrazione uno o più consiglieri delegati. Uno di questi ha le funzione del vice presidente e sostituisce il

Presidente nel caso di sua assenza o temporaneo impedimento. Nel caso di assenza anche del Vice Presidente le funzioni del Presidente sono svolte dal terzo Consigliere.

4.L'atto di assegnazione delle cariche del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al Comune di Colle di Val d'Elsa. La mancanza dei requisiti o l'esistenza di una delle cause ostative di cui ai precedenti commi comporta la decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione che è dichiarata dal Sindaco, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

5.Le indennità di carica e di missione a favore del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono stabilite dal Sindaco nell'atto di nomina, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale.

6.Le indennità di carica e le indennità di missione non potranno in alcun caso eccedere quelle stabilite dal Decreto Legislativo 267/2000 per gli amministratori del Comune di Colle di Val d'Elsa.

7.I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati nella carica per non più di una sola volta.

ART. 18 (Cessazione dalla Carica di Consigliere di Amministrazione)

1.La carica di componente del Consiglio di Amministrazione si perde per, decadenza, revoca o dimissioni. I componenti rimangono in carica per la durata del mandato del Sindaco che li ha nominati.

2.Si ha decadenza in caso di:

a)incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 6;

b)assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è dichiarata dal Sindaco su comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3.Il Presidente ed i singoli membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati in ogni tempo dal Sindaco, ai sensi dell'art.58 dello Statuto Comunale.

4. In tutti i casi di cessazione dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco provvede alla surroga dei consiglieri cessati nel termine stabilito dalle norme di legge. I nuovi consiglieri rimangono in carica per il periodo residuo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

ART. 19 (Convocazioni e sedute del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e almeno una volta a bimestre. Può riunirsi, altresì, su richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare, di almeno un consigliere, del Direttore Generale e del Collegio dei revisori ovvero secondo le norme stabilite dal Regolamento.

2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Azienda Speciale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione e per conoscenza al Collegio dei Revisori nella loro residenza anagrafica salva diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al Direttore Generale.

5. Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri mediante avviso raccomandato, da recapitarsi a mano a cura del personale dell'Azienda, o a mezzo del servizio postale almeno 3 giorni prima della riunione, ovvero a mezzo telegramma o telefax. In caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore.

6. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi nei quali sia prevista una maggioranza diversa.

8. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione deve intervenire il Direttore con poteri consultivi obbligatori, incaricato altresì di redarre i verbali delle deliberazioni adottate.

Il Direttore può comunque delegare un dipendente dell'azienda a svolgere le funzioni di Segretario per la verbalizzazione delle sedute del Consiglio. In caso di assenza del Direttore o di suo delegato le funzioni di Segretario verbalizzante possono essere svolte

da un membro del Consiglio di Amministrazione. Alle sedute possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per particolari materie o oggetti, dirigenti, funzionari dell'Azienda, esperti anche estranei all'Azienda stessa.

10. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

11. Il Regolamento stabilisce le ulteriori norme per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione ed i compiti di ciascun consigliere e disciplina specificatamente la procedura per lo scioglimento del Consiglio nelle ipotesi previste dalla legge.

ART. 20 (Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei poteri esso conferiti per l'amministrazione dell'Azienda, esercita tutte le funzioni che la legge o lo Statuto non attribuiscono espressamente al Presidente o al Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi ai suoi componenti ed al Direttore e costituire al suo interno Commissioni Consultive.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera:

a) i regolamenti Aziendali;

b) il piano programma, il bilancio pluriennale ed annuale di previsione ed il conto consuntivo unitamente alla relazione gestionale;

c) sull'organizzazione dell'Azienda, sulla nomina dei Revisori dei Conti, sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, sulle assunzioni di personale in ruolo, nonché sugli accordi sindacali aziendali;

d) le tariffe dei servizi erogati, sulla base degli indirizzi determinati dall'Amministrazione Comunale, ed i relativi contratti di servizio;

e) sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio, dispone sulle transazioni giudiziarie ed extra giudiziarie salvo quelle riservate dalla normativa vigente o dal regolamento interno al Direttore;

- f)previa autorizzazione del Comune, la partecipazione in Enti, Società o Consorzi, e nomina i propri rappresentanti;
- g)le proposte di modifica del presente Statuto.
- h)l'approvazione dei capitolati e contratti di servizio;
- i)la contrazione dei mutui;
- l) l'approvazione di progetti di opere e di investimenti a carico dell'Azienda Speciale .

4) Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, competono:

- m)gli atti conservativi dei diritti dell'Azienda sui beni patrimoniali;
- n) le locazioni attive e passive di fondi, fabbricati e immobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- o)le transazioni sopra diritti di proprietà e servitù;
- p)le accettazione e i rifiuti di lasciti e donazioni;
- q)le alienazioni di beni mobili patrimoniali che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- r)gli acquisti di beni di funzionamento e di mantenimento connessi con il normale svolgimento dell'attività dell'Azienda che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- s)le modalità di copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali;
- t)il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali ;
- u)il conferimento, su proposta del Direttore, delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

ART. 21 (Responsabilità dei Componenti del Consiglio di Amministrazione)

1.I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto dell'Azienda e sono solidamente responsabili verso l'Azienda stessa dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio Aziendale.

2. In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidamente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminare o attenuarne le conseguenze dannose.

3. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia scritta al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO III - IL PRESIDENTE -

ART. 22 (Il Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'Azienda nei rapporti con gli enti locali e con le autorità statali e regionali, ed inoltre:

- a) convoca, coordina e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio;
- c) vigila alla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e cura l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati;
- d) svolge funzioni di iniziativa e stimolo al miglioramento della conduzione aziendale dell'apparato;
- e) vigila sull'operato del Direttore e riferisce al Consiglio sull'andamento dell'Azienda;
- f) adotta, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti allo stesso nella sua prima riunione successiva per la ratifica;
- g) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e più in generale della cittadinanza secondo quanto previsto dal presente Statuto o da quello Comunale;
- h) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

CAPO IV - IL DIRETTORE -

ART. 23 (Il Direttore - Nomina, Durata, Cessazione)

1. Il Direttore dell'Azienda è nominato dal Consiglio di Amministrazione se assunto a seguito di pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e che abbiano adeguata esperienza professionale.. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rinnovabile .I requisiti per la nomina e il trattamento economico sono stabiliti dal regolamento di organizzazione del personale aziendale. Il Direttore deve comunque essere in possesso di comprovata qualificazione professionale , rappresentata dall'aver svolto funzioni ed attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita in funzioni di Responsabilità e Direzione .

2. Qualora sei mesi prima della scadenza dell'incarico il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato nei modi di legge circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore, questi si intenderà confermato tacitamente.

3. Il licenziamento del Direttore Generale nel corso del triennio può aver luogo solo per giusta causa e deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

4. Nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento prolungati del Direttore, il Consiglio di Amministrazione può affidare temporaneamente le funzioni dello stesso ad altro dirigente dell'Azienda o a persone con caratteristiche equipollenti ed esterno all'Azienda.

5. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del Direttore è regolato dai contratti collettivi di lavoro per i dirigenti delle aziende pubbliche locali e dalle leggi generali vigenti. Si applicano nei confronti del Direttore e dei dirigenti le norme contrattuali in materia di attività lavorative e di incarichi professionali esterni.

6. Il Direttore può rinunciare volontariamente all'incarico con preavviso di almeno sei mesi.

7. In deroga a quanto previsto nei commi da 1 a 6 del presente articolo, l'incarico di Direttore può essere eccezionalmente conferito a tempo determinato dal Consiglio di

Amministrazione , mediante contratto di diritto privato, a soggetto avente i requisiti professionali previsti dal comma 1. del presente articolo e previa presentazione di curriculum professionale.

8. L'incarico di Direttore può inoltre essere conferito a un dipendente del Comune di Colle di Val d'Elsa purché in possesso dei requisiti previsti.

9. Nei casi di cui ai punti 7 e 8 del presente articolo il provvedimento di conferimento dell'incarico è di competenza del Consiglio di Amministrazione . L'incarico può essere conferito per un periodo massimo di tre anni e può essere confermato per non più di una sola volta.

ART. 24 (Rappresentanza)

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale dell'Azienda.

2. Il suo ufficio è incompatibile con qualsiasi altro impiego, commercio, industria, professione o incarichi professionali esterni anche temporanei, se non autorizzati singolarmente dall'Azienda, e salvo il caso di conferimento di incarico ai sensi del comma 8 dell'art.23.

ART. 25 (Competenze)

1. Il Direttore ha, nell'ambito delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze attribuite per legge o dal presente Statuto agli altri organi dell'Azienda, la piena autonomia decisionale.

2. In particolare il Direttore:

a) sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria dell'Azienda, in autonomia decisionale per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'Azienda;

b) dirige il personale dell'Azienda , provvedendo altresì agli atti di ordinaria gestione del personale, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, esercita il potere disciplinare nei modi e con i limiti previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti;

- c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema dei piani e dei programmi d'intervento, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
- d) prende parte con funzione consultiva obbligatoria alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
- e) provvede agli appalti e alle forniture necessarie al funzionamento ordinario dell'Azienda, nomina le commissioni di gara per quanto di sua competenza e stipula i contratti;
- f) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso;
- g) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- h) provvede a tutti gli altri compiti determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- i) attua, tramite ordini di servizio ed autonomamente, i provvedimenti ritenuti necessari alla struttura organizzativa e alle funzioni del personale per i miglioramenti delle stesse ed il raggiungimento degli obiettivi dell'Azienda.

3. Entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, provvede direttamente, sotto la propria responsabilità agli acquisti e alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento della Azienda, sottoponendo poi allo stesso Consiglio il relativo rendiconto.

4. Qualora la caratteristica organizzativa dell'Azienda sia strutturata per aree o servizi o divisioni, il Direttore può delegare ad uno o più altri Dirigenti, responsabili di queste divisioni o di funzioni aziendali, parte delle proprie competenze, nonché il potere di firma degli atti, facendo riferimento al Regolamento Interno dell'Azienda.

TITOLO II - STRUTTURA INTERNA E PERSONALE -

ART. 26 (Funzioni dei Dirigenti)

1.I Dirigenti ricoprono in Azienda un ruolo caratterizzato da elevato grado di professionalità, autonomia e potere discrezionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda. Assumono piena responsabilità nell'utilizzo delle risorse disponibili e nel raggiungimento dei risultati.

2.La struttura organizzativa, ovvero le principali aree funzionali dell'Azienda e le mansioni dei responsabili di tali aree, nonché le sue variazioni sono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ART. 27 (Orientamento alla Qualità)

1.Nell'esercizio del Servizio Pubblico l'attività dell'Azienda è orientata ai criteri indicati nel successivo art. 29 per ciascuno di essi individua opportuni indicatori tali da garantire una politica di continuo miglioramento dei servizi resi.

2.Per il perseguimento dell'obiettivo qualità l'Azienda può sperimentare ed utilizzare meccanismi e sistemi informativi finalizzati alla costituzione di una base di conoscenze relative alla valutazione espressa dagli utenti sui servizi offerti.

ART. 28 (Personale)

1.Il rapporto di lavoro del personale dell'Azienda è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti Locali nonché dalle leggi vigenti in materia.

2.Per quanto riguarda la pianta organica del personale, le assunzioni, le attribuzioni di qualifiche professionali previste dal CCNL applicato in Azienda, eventuali passaggi di livello e quanto ad altro inerente il personale, il Consiglio di Amministrazione provvederà, nei termini previsti dall'art. 42 all'elaborazione di un Regolamento interno Aziendale.

3.La qualità di dipendente della Azienda è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o industria, nonché con ogni altro incarico retribuito, secondo quanto previsto dalle leggi in materia .

4.Lo svolgimento di speciali incarichi, anche di natura professionale, da parte del personale a favore dell'Azienda non attribuisce al personale medesimo diritto a compenso alcuno, salvo che ciò non sia stabilito dal Consiglio di Amministrazione con espressa deliberazione nella quale deve essere indicata l'entità del compenso da erogare.

5.L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato in via temporanea dal Comune di Colle di Val d'Elsa .

6.Per obiettivi determinati l'Azienda può avvalersi sia di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da disciplinare con apposito contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo , sia di prestazioni di lavoro a tempo determinato secondo quelle che sono le vigenti leggi in materia .

TITOLO III - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA -

CAPO I - PRINCIPI -

ART. 29 (Principi)

1.L'attività di gestione Aziendale persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di autonomia imprenditoriale.

2.Il regolamento di contabilità e finanza, adottato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle norme contabili e finanziarie vigenti per le Aziende Speciali, disciplina la redazione degli atti, la tenuta della contabilità e la formazione del bilancio e del conto consuntivo dell'esercizio.

CAPO II - IL PATRIMONIO -

ART. 30 (Patrimonio dell'Azienda)

1.Il patrimonio dell'Azienda è costituito dal capitale di dotazione e dai beni mobili ed immobili compresi i fondi liquidi, conferiti in proprietà dall'Ente Locale, nonché dai beni successivamente acquisiti nell'esercizio della sua attività.

2.Gli effetti dell'attribuzione della personalità giuridica all'Azienda si producono a far data dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, salvo la necessità di dover procedere ad una perizia estimativa per la determinazione del valore dei beni oggetto di conferimento

3.L'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830, comma 2 Codice Civile e art. 822, 823, 824 Codice Civile.

CAPO III - CONTABILITÀ', PROGRAMMAZIONE E BILANCIO -

ART. 31(Ordinamento contabile)

1.L'ordinamento contabile dell'Azienda è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità, elaborato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti dal successivo art.42.

ART. 32 (Strumenti di programmazione)

1.L'Azienda, in coerenza con gli obiettivi generali di politica economica e con provvedimenti adottati in materia di finanza pubblica, assume la programmazione come metodo della propria attività economico-finanziaria e adotta i relativi atti, secondo la normativa vigente.

2.Il Piano programma è lo strumento programmatico generale dell'Azienda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione che mediante esso delinea le scelte e gli obiettivi che l'Azienda intende perseguire sulla base degli indirizzi determinati dall'Amministrazione Comunale. Il Piano Programma è soggetto ad aggiornamenti annuali in corrispondenza di quanto avviene per il Bilancio Pluriennale.

3.Il Bilancio Pluriennale di previsione è redatto in conformità al Piano Programma dell'Azienda ed ha durata pari a quello della Regione Toscana. Esso si articola per singoli programmi e per progetti, evidenzia gli investimenti previsti, indicando le relative modalità di finanziamento.

4.Saranno rilevati separatamente i costi ed i ricavi riferibili a ciascun servizio gestito, ai fini della dimostrazione del risultato economico di esercizio di ciascuna gestione. I costi comuni a più servizi saranno ripartiti sulla base di parametri economici di utilizzo.

ART. 33 (Bilancio di Previsione)

1.Il Bilancio Preventivo Economico annuale è approvato nei termini stabiliti dalle norme vigenti prima della presentazione del Bilancio Comunale al Consiglio Comunale.

2.Con il Bilancio Preventivo Economico annuale vengono aggiornati anche il Piano Programma ed il Bilancio Pluriennale di Previsione.

3.Il Bilancio Preventivo annuale deve contenere la previsione dei Costi e dei Ricavi delle singole attività con ulteriore suddivisione territoriale nel caso di gestioni effettuate per conto di altri Comuni.

4.Deve indicare altresì la copertura dei Costi sociali appositamente evidenziati come previsto dall'art. 7 del presente Statuto, nonché i costi ed i ricavi , ed i costi comuni a più servizi , ai sensi del precedente art.32.

ART. 34 (Manovra annuale di bilancio)

1.L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.

2.Il bilancio di previsione è redatto in termini economici, secondo gli schemi previsti dalle norme vigenti, e viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda entro il 15 novembre di ogni anno e deve essere assicurato il pareggio di bilancio.

L'Azienda successivamente cura l'invio del bilancio con i prescritti allegati, all'approvazione del Consiglio Comunale, conformemente a quanto dispone l'art. 7 del presente Statuto.Il Consiglio di Amministrazione può adottare Deliberazioni relative ad eventuali variazioni del bilancio.Le eventuali variazioni peggiorative dei risultati economici di bilancio devono contenere adeguata illustrazione delle cause che hanno determinato il suddetto peggioramento, con la contestuale indicazione delle misura gestionali adottate per ristabilire il risultato economico previsto.

ART. 35 (Approvazione del Conto Consuntivo e destinazione dell'utile)

1. Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il conto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti sugli argomenti previsti dalla Legge. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile il conto e lo trasmette entro i 5 giorni successivi al Collegio dei Revisori dei Conti per la relazione di sua competenza che deve essere presentata, unitamente al conto, entro il 30 maggio. La legge stabilisce il contenuto del conto consuntivo, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e di quella del Direttore, le modalità di comparazione con il bilancio preventivo e infine i criteri di valutazione dei risultati di esercizio.

2. L'Azienda promuove la pubblicità del bilancio curandone la pubblicazione in forma sintetica.

3. Gli utili che l'Azienda consegue al termine dell'Esercizio annuale, risultanti dal conto consuntivo regolarmente approvato sono destinati nell'ordine : a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva; all'incremento del fondo rinnovo impianti; c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nell'entità prevista dal piano-programma. La rimanente parte è versata all'ente locale. Il Versamento delle quote è da intendersi al netto di Imposte e Tasse.

4. Le eventuali perdite di esercizio dovranno essere ripianate con il Fondo di Riserva in caso di insufficienze dello stesso l'Ente Proprietario adotterà appositi provvedimenti.

ART. 36 (Controllo di Gestione)

1. Il controllo economico di gestione è svolto nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed ha il compito di sottoporre a costante verifica le attività Aziendali, fornendo all'organo di amministrazione situazione periodiche sul consuntivo e impegnato contabile, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei risultati previsti dagli atti di programmazione e di verificare l'efficienza della gestione.

CAPO IV - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -

ART. 37 (Collegio dei Revisori - Nomina e composizione -)

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economica-finanziaria è affidata al Collegio dei Revisori composto da tre membri nominati dal Sindaco, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale.

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti tra coloro abilitati a svolgere questo compito.

3. I revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso, non possono essere revocati se non per giusta causa e sono rieleggibili una sola volta.

4. Non possono essere nominati Revisori dei conti, e se nominati decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i sindaci revisori della società per azioni, nonché i componenti del Consiglio comunale e del Consiglio di Amministrazione, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Azienda e del Direttore generale, coloro che sono legati all'Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'Azienda o industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'Azienda o dipendenti con la stessa.

5. Al Presidente ed ai membri del Collegio dei revisori è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Ai revisori spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della loro funzione, nonché in caso di missione per conto dell'Azienda, il rimborso delle spese di viaggio e trasferta, secondo le modalità in atto per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Collegio dei revisori provvede nella prima seduta alla elezione del Presidente.

7. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, su designazione del Sindaco, quale Collegio dei Revisori dell'Azienda il Collegio dei Revisori del Comune di Colle

di Val d'Elsa. In tal caso la durata del Collegio di Revisione dell'Azienda coincide con quella dell'organo di revisione comunale.

ART. 38 (Compiti)

1. Il Collegio dei revisori deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nella relazione al conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

2. Il Collegio vigila sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine:

a) esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e poliennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti;

b) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria dell'Azienda e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del Piano Programma, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;

c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dal Consiglio di Amministrazione e, in specie, sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o quote societarie.

3. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente agli accertamenti di competenza.

4. Al Collegio viene assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'Azienda che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.

5. Qualora nell'espletamento delle proprie funzioni il Collegio riscontri gravi irregolarità nelle attività dell'Azienda ha il dovere di riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione, consegnando al Presidente dello stesso una dettagliata relazione.

6. I revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

7. Il Collegio deve presentare al Comune ogni triennio una relazione sull'andamento della gestione contenente rilievi e valutazioni sulla efficienza, efficacia ed economicità dei diversi servizi aziendali.

ART. 39 (Funzionamento e responsabilità dei componenti)

1. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il Collegio dei Revisori dei conti deve inoltre riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'Azienda in pegno, cauzione o custodia, riferendone le risultanze al Consiglio di Amministrazione.

2. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dall'ufficio. Decade altresì nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.

3. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto e sottoscritto dagli intervenuti in apposito libro. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa nel termine di sette giorni al Sindaco, al Presidente ed al Direttore dell'Azienda.

4. Le deliberazioni del Collegio dei revisori devono essere adottate a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello del Presidente del Collegio. Il revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

5. I Revisori devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

TITOLO IV - CONTRATTI E SPESE IN ECONOMIA -

ART. 40

(Contratti)

1. L'attività contrattuale dell'Azienda è disciplinata dalle norme del regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione che deve ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) perseguimento dei fini pubblici nell'esercizio dei servizi affidati all'Azienda;
 - b) realizzazione della massima economicità della gestione, in relazione al miglior funzionamento dei servizi gestiti;
 - c) garanzia di effettiva obiettività e trasparenza nel sistema della scelta negoziale e nella successiva determinazione del contraente con l'Azienda;
 - d) introduzione del principio di rotazione per le attività di progettazione, di consulenza e di collaudo, nell'ambito di un apposito albo dei professionisti e delle società di ingegneria da istituire presso l'Azienda;
 - e) determinazione del numero dei componenti delle commissioni di gara in genere, da scegliersi fra i dirigenti e i funzionari dell'Azienda, con l'attribuzione del potere di nomina al Direttore e dei poteri di presidenza delle Commissioni ad un dirigente.
2. Nel caso di appalto concorso la Commissione prevista dalla legge si comporrà di membri scelti al di fuori del consiglio di Amministrazione, esclusivamente fra persone fornite di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'appalto, nonché di persone dotate di competenza economica o giuridica nel settore dei contratti e degli appalti pubblici e iscritte preferibilmente negli albi dei rispettivi Collegi e Ordini Professionali. La Commissione è presieduta da un Dirigente dell'Azienda.
3. Il servizio di cassa dell'Azienda è affidato con delibera del Consiglio di Amministrazione ad un istituto di credito oppure ad un pool di quest'ultimi a seguito di apposita gara, o all'Istituto di Credito a cui il Comune di Colle Val d'Elsa ha affidato il Servizio di Tesoreria.
4. Fino all'approvazione dell'apposito Regolamento si applica all'Azienda il Regolamento per l'attività Contrattuale del Comune .

ART. 41 (Spese in Economia)

1. Con apposito regolamento il Consiglio di Amministrazione determina la natura ed il limite di importo dei contratti, attivi o passivi, necessari per l'ordinario e normale funzionamento dell'Azienda e per i quali è conferito al Direttore il mandato di

procedere con il “sistema in economia” sotto la propria responsabilità e nel rispetto di norme e cautele all’uopo fissate.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -

ART. 42 (Approvazione e attuazione dello Statuto)

1. Ai sensi degli articoli 113 bis e 114 del Decreto Legislativo 267/2000, Lo Statuto dell’Azienda è approvato dal Consiglio Comunale.

2. Nel rispetto della normativa comunitaria e della legge, delle norme statutarie del Comune e dell’Azienda, il Consiglio di Amministrazione adotta i regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l’organizzazione dell’Azienda.

3. In particolare sono disciplinate con regolamento interno le seguenti materie:

- a) funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
- b) finanza e contabilità;
- c) appalti, forniture e spese in economia;
- d) modalità di assunzione del personale.
- e) accesso ai documenti ed alle informazioni da parte dei terzi.

ART. 43 (Continuità)

1. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti nei precedenti commi, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari del Comune di Colle di Val d’Elsa, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con questo compatibili.

ART. 44 (Oneri di gestione pregressa)

1. Per i beni in natura, mobili, immobili conferiti come capitale di dotazione da parte del Comune di Colle di Val d’Elsa l’Azienda può corrispondere un interesse annuo da determinarsi annualmente in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione.

2. Apposito Contratto di Servizio regolerà il passaggio dei beni all’Azienda Speciale, con la relativa ripartizione degli oneri conseguenti alla successione temporale

dell'Azienda nei rapporti precedentemente instaurati dal Comune di Colle di Val d'Elsa con soggetti terzi.

3. Il Contratto di servizio regolerà altresì la posizione dell'eventuale personale comandato dal Comune all'Azienda, la durata del comando, le modalità di organizzazione dello stesso.

ART. 45 (Modifiche statutarie)

1. L'iniziativa per la modifica dello Statuto appartiene al Comune, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore.

2. Le proposte di modifica statutaria sono poste all'ordine del giorno nella prima seduta utile dopo la comunicazione e devono essere approvate a maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

3. Le delibere che approvano proposte di modifica statutaria sono inviate per l'approvazione al Comune di Colle di Val d'Elsa entro il termine stabilito dell'art. 10 dello Statuto.

4. Alle modifiche statutarie si applica la procedura di pubblicità dell'art. 42 comma 2 del presente atto.

5. In particolare il presente Statuto sarà obbligatoriamente adeguato alle disposizioni della legge di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici locali e dei relativi regolamenti.

ART. 46 (Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto si intendono applicabili le disposizioni di legge o di regolamento previste per le Aziende Speciali degli Enti Locali.